


Psicologia della testimonianza



Introduzione al corso
La psicologia forense oggi

CdSM in Psicologia Clinica

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

A.A. 2018-19


Prof.ssa Antonietta Curci

La psicologia forense oggi

- La prova scientifica e l'accertamento del fatto

- Cass., Sez. Un., 25.01.05, n. 9163:

"...E per il resto, quanto al rapporto ed al contenuto dei due piani del giudizio (quello biologico e quello normativo), il secondo non appare poter prescindere, in ogni caso, dai contenuti del sapere scientifico, dovendosi anche ritenere superato l'orientamento inteso a sostenere la 'estrema normativizzazione del giudizio sulla imputabilità', che sostanzialmente finisce col negare la base empirica del giudizio medesimo, pervenendo 'alla creazione di un concetto artificiale'; sicché, postulandosi, nella simbiosi di un piano empirico e di uno normativo, una necessaria collaborazione tra giustizia penale e scienza, a quest'ultima il giudice non può in ogni caso rinunciare – pena la impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio – e, pur in presenza di una varietà di paradigmi interpretativi, non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più condivise..."




La psicologia forense oggi

- Cass., Sez. V, 09.07.93:


"...nel valutare i risultati di una perizia, il giudice deve verificare la stessa validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagini utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. Quando invece la perizia si fonda su cognizioni di comune dominio degli esperti e su tecniche d'indagine ormai consolidate, il giudice deve verificare unicamente la corretta applicazione delle suddette cognizioni e tecniche..."

- Il giudice "peritus peritorum"



Cass. Sez. Un., 11 Settembre 2002 n. 30328 (Franzese)

E la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc, nella sua unicità ed irripetibilità, può essere dettata dall'esperienza tratta da attendibili risultati di generalizzazione del senso comune, ovvero facendo ricorso (non alla ricerca caso per caso, alimentata da opinabili certezze o da arbitrarie intuizioni individuali, bensì) al modello generalizzante della sussunzione del singolo evento, opportunamente ri-descritto nelle sue modalità tipiche e ripetibili, sotto 'leggi scientifiche' esplicative dei fenomeni.




Cass. Sez. Un., 11 Settembre 2002 n. 30328 (Franzese)

Il sapere scientifico accessibile al giudice è costituito, a sua volta, sia da leggi 'universali' (invero assai rare), che asseriscono nella successione di determinati eventi invariabili regolarità senza eccezioni, sia da leggi 'statistiche' che si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una certa percentuale di casi e con una frequenza relativa, con la conseguenza che quest'ultime (ampiamente diffuse nei settori delle scienze naturali, quali la biologia, la medicina e la chimica) sono tanto più dotate di 'alto grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica', quanto più trovano applicazione in un numero sufficientemente elevato di casi e ricevono conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali ed empiricamente controllabili.

In ambito penale...


- Cass. Pen., Sez. IV, n. 43786/2010 (Cozzini):

“Gli esperti dovranno essere chiamati non solo ad esprimere il loro personale seppur qualificato giudizio, ma anche a delineare lo scenario degli studi ed a fornire elementi che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una “metateoria” in grado di fondare affidabilmente la ricostruzione. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto”.



Cass. Sez. IV, 17 settembre 2010 n. 43786 (Cozzini)

La mancanza di cultura scientifica dei giudici, gli interessi che talvolta stanno dietro le opinioni degli esperti, le negoziazioni informali oppure occulte tra i membri di una comunità scientifica, la provvisorietà e mutabilità delle opinioni scientifiche (...). Tale situazione rende chiaro che il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del sapere scientifico ma deve svolgere un penetrante ruolo critico.




Cass. Sez. IV, 17 settembre 2010 n. 43786 (Cozzini)

Si è pure posto in luce che il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituito dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio dell'esperto. Tuttavia, ciò può non bastare. Infatti non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze accreditate. Pertanto, per valutare l'attendibilità di una tesi occorre esaminare gli studi che la sorreggono; l'ampiezza, la rigorosità, l'oggettività delle ricerche; il grado di consenso che l'elaborazione teorica raccoglie nella comunità scientifica.


In ambito civile...

- Cassazione Civile n. 7041, 20/03/2013:
"il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324) [...] non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico".



La scienza entra nel processo

- La perizia e la consulenza tecnica
- Le leggi di copertura:
 - universali
 - probabilistiche
- Il giudice come lo storico



Il giudice e lo storico

	LO STORICO	IL GIUDICE
COMPITO	Compito dello storico è quello di ricostruire un fatto che è avvenuto nel passato e che ha cessato di esistere.	Compito del giudice è quello di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, un fatto avvenuto nel passato e non ripetibile.
STRUMENTI	Per accertare i fatti avvenuti nel passato lo storico fa uso delle prove rappresentative (ad es. una antica pergamena, una testimonianza, un dipinto) e delle prove indiziarie.	Il giudice cerca di ricostruire il passato mediante la ricerca delle prove c.d. “narrative” (tali sono le testimonianze, i documenti e in genere tutti “ <i>gli atti o le cose con cui N comunica x</i> ”, Cordero, 2001, p. 558) e delle prove indiziarie (tali sono gli elementi probatori in cui mancano comunicante e testo, ci sono soltanto “ <i>segni</i> ” che vanno interpretati dall’investigatore).

Il giudice e lo storico


	LO STORICO	IL GIUDICE
FINALITÀ	Lo storico accerta le responsabilità soggettive dei fatti che a lui sembrano utili per ricostruire un macroevento.	Il giudice accerta un fatto singolo al fine di valutare la responsabilità individuale di una persona in relazione ad una imputazione formulata da un organo di accusa.
VINCOLI	Per lo storico il metodo di ricerca e acquisizione delle prove è libero: può utilizzare anche documenti rubati o ottenuti con mezzi illeciti.	Per il giudice il metodo di ricerca, di assunzione e di valutazione delle prove (narrative o indiziarie) non è libero ma deve sottostare a precise regole imposte dalla legge, ciò perché <i>“si vuole ottenere un elemento controllabile sotto il profilo della credibilità della fonte e dell’attendibilità del risultato”</i> (Tonini, 2008).

Il giudice e lo storico

	LO STORICO	IL GIUDICE
LIMITI di TEMPO	Lo storico non ha limiti di tempo nella sua ricerca.	Il giudice, nella sua ricerca della verità “processuale”, ha limiti di tempo. Sono previsti termini <i>perentori</i> (non abbreviabili né prorogabili) e <i>ordinatori</i> (se inosservati non producono decadenza) fino all’emissione di una sentenza.
RIVEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO	Lo storico può in qualsiasi momento modificare i risultati della sua ricerca: l’accesso a nuovi documenti gli permette di “riscrivere la storia”	La ricerca della verità “processuale” termina con l’emissione della sentenza irrevocabile e il formarsi del giudicato: il fatto accertato resta non più modificabile.
CONSEGUENZE DELLA VALUTAZIONE	Limitate nel mondo reale	Di forte impatto, talvolta solo economico, talvolta anche sulla libertà personale.


Le leggi universali e le massime di esperienza

- "...il convincimento del giudice può essere libero fino a che non ci siano delle valide risultanze scientifiche che lo limitino" (Gulotta, 2010).
- Analisi situazionale come scienza (psicosociale) dei fatti → verso la scientificità universale




Il diritto psicologico

- Si tratta del diritto che per essere interpretato e applicato ha bisogno di una valutazione psicologica
- Ma lentamente si sta affermando in Italia anche una giurisprudenza psicologica: es. della Carta di Noto



La Carta di Noto


- Linee-guida per l'esame del minore presunta vittima di abuso sessuale.
- Realizzata da magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici nel corso del convegno ISISC tenutosi a Noto nei giorni 6-9 giugno 1996.
- Aggiornata nel corso del convegno ISISC del 4-7 luglio 2002.
- Riaggiornata nel corso del convegno ISISC del 10-12 giugno 2011.
- Vale per gli psicologi e, in generale, per "qualunque soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore".



Una data fondamentale: 18.09.2007


La III Sez.Pen. della Cassazione ha esaminato il ricorso presentato dal PM di Tivoli Marco Mansi contro l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Roma, il 10 maggio 2007, dispose il ritorno in libertà dei cinque indagati nel processo per i fatti di Rignano Flaminio

→ dichiarazione di inammissibilità del ricorso



Motivazione

“La consulenza psicologica è stata posta in essere senza le cautele che la Carta di Noto consiglia al fine di assicurare la genuinità delle dichiarazioni dei minori: inoltre, l'esperto nominato dal Pubblico Ministero ha effettuato indagini che non gli competevano, ha usato un metodo non controllabile, non ha considerato che i sintomi di disagio dei minori potevano avere altre cause oltre l'abuso” (est.: dr. Claudia Squassoni).




Prima ancora: Cass., Sez. III, 17.01.07, n. 9811

- La sentenza recepiva alcuni elementi della Carta di Noto, dettando alcune massime di esperienza relative a:
 1. Non esistono indici comportamentali né sintomi di abuso
 2. Influenza dell'autorità sulla testimonianza dei bambini (e suggestionabilità)
 3. I minori, se ripetutamente sollecitati, possono incorporare nelle loro testimonianze informazioni tratte dalle stesse domande degli interrogatori
 4. In contesti familiari suggestivi occorre valutare anche ipotesi alternative all'abuso (coinvolgimento del minore in scambi comunicativi ambigui e fraintendimenti interpersonali)
 5. La coerenza e la costanza della testimonianza di un minore (anche in incidente probatorio) non dicono nulla circa la sua veridicità (il bambino può volontariamente o involontariamente fare proprie tesi di altri)
 6. Le prime dichiarazioni spontanee di un bambino sono quelle più attendibili


Protocollo di Venezia (21-23.09.2007)

- Fa propri i principi della Carta di Noto
- Delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell'affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori
- Contiene un'allegata guida metodologica aggiornabile alla luce dei progressi scientifici



Antecedenti...

- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25/01/1996.
- Protocollo alla convenzione dei diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46).



Art. 1 Carta di Noto

Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell'Autorità Giudiziaria, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare.

Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

- utilizzare metodologie evidence-based e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza, e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento
- esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.


Art. 6 Protocollo di Venezia

La scelta degli strumenti usati dall'esperto nella valutazione della idoneità a testimoniare deve essere motivata sulla base di precisi riferimenti alla letteratura scientifica che ne dimostrino la validità nel caso specifico, attraverso un approccio basato sui risultati delle ricerche empiriche scientificamente validati ("evidence based").

Cfr. anche allegata guida metodologica


Partizioni della Psicologia Giuridica

- Criminale: studia l'uomo autore del reato, la vittima, la situazione criminale e vittimologica
- Giudiziaria: studia l'imputato e gli altri attori del processo (testimoni, giudici, avvocati, ecc.)
- Legale: coordina le azioni psicologiche utili all'applicazione delle norme penali e civili
- Forense: si occupa dei fattori psicologici rilevanti al fine della valutazione giudiziaria
- Rieducativa: studia il significato, il valore, l'utilità e l'effetto sull'individuo della pena o di altro trattamento
- Legislativa: contribuisce alla produzione e al miglioramento delle norme giuridiche




Intervento della psicologia

- Diretto: Come scienza avente specifici contenuti e risultanze empiriche
- Indiretto: Nel metodo (es., interrogazione, argomentazione, ecc.)






Mondo psicologico	Mondo forense
Oggetto di studio non creato dall'uomo	Oggetto di studio creato dall'uomo (ordinamento)
Interpretazione fenomeni umani e sociali	Interpretazione del significato delle leggi
Descrittivo	Prescrittivo
Esprime giudizi problematici	Esprime certezze
Nomotetico	Idiografico
Le caratteristiche o cause di un fenomeno possono restare indecidibili	Necessita di decisione



Mondo psicologico	Mondo forense
Non ci sono termini per inizio e fine ricerche	Termini perentori e ordinatori
Ricerca indirizzata ad ambiti nuovi	Giurisprudenza consolidata e dottrina autorevole
Empirico	Fonti autorevoli
Risultati fondati sulla metodologia utilizzata	I risultati possono derivare da situazioni illegittime se non eccepite in tempo e su ciò che le parti rendono noto al giudice
Metodologia scelta dai ricercatori	Codici di procedura

Quale psicologia nel processo?


- Preparazione aspecifica dei CdL
- Preparazione inadeguata dello psicologo clinico tout-cout
- Nessun insegnamento di psicologia nelle facoltà di Giurisprudenza



CONTESTO CLINICO	CONTESTO PERITALE
Il paziente si rivolge volontariamente allo psicoterapeuta.	La persona si sottopone a perizia per decisione altrui (il giudice) e spesso suo malgrado.
Il titolare dell'interesse clinico e dell'attività psicoterapeutica solitamente coincidono.	Il titolare dell'interesse giuridico e il titolare dell'attività del perito sono diversi.
Lo psicoterapeuta ha come punto di riferimento della sua attività il paziente od un suo parente.	Il perito ha come punto di riferimento il giudice o una delle parti attive nel processo.
Il paziente cerca di essere sincero.	La persona cerca di gestire ed influenzare le impressioni del perito.
La fonte delle informazioni è il paziente.	Il perito triangola le dichiarazioni del periziato con gli altri documenti e le dichiarazioni processuali.
L'uso dei test dipende dalle preferenze del clinico.	L'uso dei test è vincolato alla loro validità, sensibilità e specificità.

CONTESTO CLINICO	CONTESTO PERITALE
Il paziente cerca di essere compreso ed aiutato.	La persona cerca di far valere le sue ragioni anche attraverso la perizia.
Il paziente vuole essere curato poiché esperisce una sintomatologia e/o un comportamento fastidioso o inaccettabile che comunica al terapeuta.	La persona spesso non ritiene di aver bisogno di terapia e non vuole essere curata: dichiara, omette, simula o dissimula proprio ed altrui comportamenti o sintomi a seconda del suo interesse personale.
L'alleanza terapeutica è il pilastro della psicoterapia.	Il perito non deve colludere con il periziato.
Lo psicoterapeuta procede per gradi, generalmente senza limiti di tempo, aggiustando nel corso della terapia la diagnosi in funzione delle risposte del paziente ai suoi interventi ed all'evolversi naturale della sua esistenza.	Il perito deve esprimere la sua diagnosi entro termini brevi fissati dal giudice, e non riceve feedback delle proprie valutazioni.

CONTESTO CLINICO	CONTESTO PERITALE
La relazione è riservata e coperta da segreto professionale.	Il contenuto dei colloqui è destinato ad essere conosciuto.
La durata temporale è flessibile e concordata.	La durata temporale è stabilita dalla legge e dal giudice.
Il cliente è libero di scegliere e criticare.	Il periziato non sceglie e teme che criticare per lui potrebbe essere controproducente.
Il paziente paga direttamente gli onorari al terapeuta.	Il perito viene pagato secondo le regole della procedura.



Linee guida per l'acquisizione della prova scientifica nel processo penale

- Elaborate nel corso del seminario tenutosi a Siracusa in data 13-15 giugno 2008 presso l'ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali)
 - Art. 6: "È auspicabile che la competenza dell'esperto nel campo della psicologia e psicopatologia forensi debba essere garantita e, se possibile, certificata"
 - Art. 8: "La discussione sulla prova scientifica non può prescindere dalla "scientificità dell'inferenza", ovvero dal corretto costruirsi di un argomento ispirato a parametri di massima razionalità attraverso concatenazioni logiche atte a corroborare un'ipotesi oltre ogni ragionevole dubbio"